



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

Proc. n. 119/2025 PU

Decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

(artt. 67-70 CCII)

il Giudice, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

letto il ricorso depositato nell'interesse del **Sig.ra Loredana De Luca** al fine di ottenere l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e ss CCII, nonché le successive note integrative del 04.11.2025 e del 26.11.2025;

verificata la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del centro di interessi principali del debitore;

premesso che ai sensi dell'art. 67 CCII la domanda deve essere corredata dall'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

rilevato che nel caso di specie la documentazione allegata risulta completa;

osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 68 CCI alla domanda deve esser allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura e indicare, altresì, se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Rilevato che nel caso di specie, la relazione redatta dal gestore OCC, Dott.ssa Cecilia Carrisi, per come integrata risulta completa rispetto a quanto richiesto dalla normativa;

Osservato che, allo stato, non appaiono sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

Ritenuto, pertanto, che la proposta sia ammissibile;

vista la richiesta di sospensione delle procedure esecutive pendenti in danno dell'istante e la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

letto l'art. 70 CCII;

PQM

Dispone

- che il piano e il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Cosenza (o del Ministero della giustizia) disponendo, **a cura dell'OCC**, l'oscuramento dei dati sensibili afferenti al debitore istante (in particolare relativi ad eventuali accadimenti personali e condizioni di salute della medesima), nonché dei dati anagrafici e riferimenti alle condizioni personali e di salute di eventuali soggetti estranei afferenti la procedura, quali familiari, conviventi e non, ed in particolare dei minori;
- che l'OCC provveda a darne comunicazione entro trenta giorni dalla pubblicazione a tutti i creditori:

dispone il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento n. 119/2025 PU:

avverte che le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

dispone che nel proprio avviso ai creditori l'OCC avverta:

- che ricevuta la comunicazione ogni creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

Si comunichi al gestore della crisi che lo comunicherà al ricorrente e curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 20.12.2025

Il Giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA**

* * *

**RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 E SS. CCII
INTEGRAZIONE ALLA NUOVA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO**

NRG: 119 – 1/2025

Istante: sig.ra De Luca Loredana

(Procedura CCIAA Nr. 29/2023)

* * *

1. Premessa.

La sottoscritta Dott.ssa Cecilia Carrisi, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza al numero 673 - sezione A - dal 18/01/2006, con studio in Cosenza alla Via Eugenio Martorelli n. 28/A, è stata nominata dalla Camera di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato di Cosenza con Determina n. 434 del 15.11.2023 (*Vedasi Allegato 1 alla relazione precedentemente depositata*), quale professionista per la composizione della crisi, nell'ambito della procedura di sovraindebitamento richiesta dalla sig.ra De Luca Loredana nata a Cosenza l'1.09.1964 - C.F. DLC LDN 64P41 D086D -, residente in Cosenza alla C.da Mussano 12, Debitrice, di seguito indicata come parte ricorrente.

La professionista incaricata dichiara di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dalla legge ed inoltre attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale in nome e per conto del consumatore interessato al Piano;
- d) di non essere parente o affine entro il quarto grado dell'istante.

Inoltre, la ricorrente, riferisce:

- a) di versare in uno stato di sovraindebitamento così per come definita del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza;
- b) di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D. Lgs. n. 14/2019 e successive modificazioni;
- c) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni di uno strumento di cui all'art. 69 Capo II del D. Lgs. 14/2019 e successive modificazioni;
- d) non ha subito, pere cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art. 72 e 82 del D. Lgs. 14/2019 e successive modificazioni;
- e) di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o dolo.
- f) ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Vi è una premessa importante da fare ossia la sig.ra De Luca Loredana, insieme al de cuius , aveva presentato richiesta di nomina di un professionista per la composizione della crisi ed il Tribunale di Cosenza, con decreto di nomina n. cron. 833/2018 del 5/11/2018, aveva nominato la scrivente quale professionista incaricata. I ricorrenti erano assistiti dall'avv. del Foro di . Essendo deceduto il sig. , nell'anno 2023, la sig.ra De Luca Loredana effettua una nuova richiesta di nomina di professionista incaricato per la composizione

della crisi rivolgendosi, questa volta, alla Camera di Commercio di Cosenza, essendo nelle more entrata in vigore la riforma Cartabia.

Nella nuova domanda presentata la sig.ra De Luca non è assistita da alcun avvocato.

Successivamente al deposito della proposta di ristrutturazione e della relazione predisposta dalla scrivente ed a seguito delle comunicazioni effettuate dalla sottoscritta, per il tramite dell'OCC della CCIAA di Cosenza, all'Ill.mo Signor Giudice, è stato concesso un tempo di quindici (15) giorni al fine di poter depositare un'integrazione alla "Nuova Relazione" depositata.

A seguito delle disposizioni dell'Ill.mo Signor Giudice, pertanto, si procede a redigere la presente "Integrazione".

La proposta di Ristrutturazione dei Debiti, così per come formulata dalla ricorrente (**All. 1**), è corredata da tutta la documentazione richiesta e nello specifico:

1. Piano di Riparto Riformulato (**All. 2**)
2. Elenco integrato dei creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (**All. 3**);
3. Elenco integrato di tutti i beni corredato dal modello ISEE e dalla perizia di stima a firma del geom. Francesco La Valle e della perizia di stima a firma dell'Affiliato "Tecnocasa - Studio Immobiliare Cosenza Centro S.r.L.";
4. Elenco integrato degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni corredato da visura storica del PRA;
5. Redditi percepiti negli ultimi 3 anni corredati di dichiarazioni fiscali;
6. Indicazione del nucleo familiare corredato del certificato dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di Cosenza (CS);
7. Elenco delle spese correnti.

2. Documentazione Acquisita.

L'inizio delle operazioni peritali veniva fissato per il giorno 14 dicembre 2023 ed in quella sede la sottoscritta richiedeva ulteriore documentazione oltre a quella già in possesso della sig.ra De Luca la quale si impegnava a farla pervenire alla scrivente.

La documentazione ricevuta dalla parte è la seguente: (*Vedasi da All. nr. 6 ad All. nr. 27 della precedente relazione*):

- carta d'identità e tessera sanitaria della ricorrente;
- perizia immobiliare a firma del geom. Francesco La Valle;
- visura CRIF a nome di De Luca Loredana;

- visura Banca d'Italia a nome di De Luca Loredana;
- visura storica PRA De Luca Loredana;
- certificato di morte ;
- contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale ed a tempo indeterminato di De Luca Loredana del 28/02/2015;
- Buste Paga de Luca Loredana da luglio 2022 ad ottobre 2022 della società "Top Flight SrL" e relativo contratto di conversione rapporto a tempo indeterminato;
- visura immobiliare;
- certificato di stato di famiglia del 7/7/2025;
- buste paga settembre 2024 e da dicembre 2024 a febbraio 2025 "Punto Servizi";
- buste paga da gennaio 2025 maggio 2025 "Top Flight S.r.L.";
- Modello 730/2022 con relativa Comunicazione di avvenuto ricevimento datata 17/07/2022;
- Modello 730/2023 con relativa Comunicazione di avvenuto ricevimento datata 18/07/2023;
- Modello 730/2024 con relativa Comunicazione di avvenuto ricevimento datata 27/09/2024;
- CU 2025 Inps Redditi di Pensione;
- CU 2025 Top Flight SrL;
- CU 2025 Punto Servizi;
- Prestazione Pensione;
- Attestazione ISEE del 22/01/2024;
- Elenco movimenti PostaPay da gennaio 2024 a marzo 2024;
- Elenco Libretti Postali.
- Visura Immobiliare – Catasto Fabbricati – Immobile acquisito in data 18/12/2024 (**All. 4**).

3. Informazioni Generali.

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge, con particolare riferimento all'art. 68 e ss. del CCII, la scrivente è chiamata a redigere una relazione sulla fattibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore da parte dell'istante che contenga:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

- e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- f) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

4. Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte.

L'esame della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo della proposta e l'esame della documentazione acquisita dalla scrivente nonché le ulteriori informazioni acquisite dall'istante, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento della ricorrente. Si precisa che: *“... per <<sovraindebitamento>> si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.”*

E' necessario premettere che il piano di sovra indebitamento proposto precedentemente dai coniugi

De Luca era pronto, con tutta la documentazione necessaria compresa la relazione della scrivente, per il deposito in Tribunale ma nelle more è sia entrata in vigore la riforma Cartabia sia è deceduto il coniuge della sig.ra De Luca Loredana,

A seguito della nuova domanda presentata dalla sig ra De Luca Loredana si è avviato un nuovo iter compresa la precisazione dei crediti richiesta dalla scrivente a seguito di nuova nomina in qualità di professionista incaricata.

La sig ra De Luca Loredana si é trovata in una situazione di sovraindebitamento in quanto essendo deceduto il marito sulla base dello stipendio medio dalla stessa percepita non è riuscita a far fronte a tutti i debiti. La sig ra De Luca Loredana attualmente ha due contratti a tempo indeterminato di cui uno con la società “*Top Flight SrL*” in qualità di lavapiatti ed un altro con la Cooperativa “*Punto Servizi*” in qualità di addetta alle pulizie percependo mensilmente un netto di circa € 1.250,00. Essendo deceduto il marito, la sig ra De Luca, percepisce una pensione di reversibilità di circa € 860,00. E' pacifico che le somme a disposizione della sig.ra De Luca Loredana sono inferiori a quelle che precedentemente aveva a disposizione la famiglia De Luca in quanto la pensione di reversibilità non coincide mai con lo stipendio netto percepito dal coniuge bensì con una quota.

Vi è da ribadire che già nella precedente proposta di sovra indebitamento i coniugi non riuscivano a far fronte alla massa debitoria in quanto l'azienda presso la quale il sig. prestava

attività lavorativa come dipendente assunto a tempo indeterminato, ossia il “*Consorzio di Bonifica Integrale Bacini Meridionali del Cosentino*”, a fronte di un periodo di crisi economica, ha iniziato a non pagare più in maniera puntuale i propri dipendenti. Il sig. _____ aveva una busta paga mensile netta di circa € 1.400,00 di cui € 311,00 relativi ad un prestito con cessione del quinto.

L'impossibilità ad adempiere puntualmente alle scadenze contrattuali previste è, quindi, dovuta principalmente al decesso del sig. _____.

A ciò aggiungasi che, nel corso del tempo (tra gli anni 2015 e 2019) si sono sposati tre figli e ci sono state spese impreviste per _____ del sig. _____. A tal proposito è stata iscritta presso il Tribunale di Cosenza una causa, al nr. 4552/2016 R.G.A.; difatti nell'anno 2016 il sig. _____ ha avanzato azione giudiziaria nei confronti dei signori _____ a seguito di un danno economico _____ che ritiene di aver subito a seguito _____ poste in essere dai due professionisti nei suoi confronti. Nell'anno 2010 il de cuius, sig. _____, si è rivolto ai due professionisti summenzionati al fine di risolvere alcuni _____ però dopo _____ dei _____ il sig. _____ ha subito una serie di pregiudizi

_____). A seguito di una C.T.U. eseguita in corso di causa è stata diagnosticato il seguente

_____ con un danno complessivamente stimato di circa 7.700,00 euro. A tale somma si aggiungono le spese mediche sostenute e di cui il _____ ha richiesto il rimborso e pari ad euro 2.500,00. La procedura si è conclusa con sentenza n. 642/2023 – Rep. 812/2023 dell'11/4/2023 (*Vedasi All. 29 della precedente relazione*). Dalla sentenza emessa si evince che i convenuti sono tenuti al pagamento, in solido, del risarcimento del

liquidati in € 10.940,00 oltre interessi e spese legali. Si precisa che ad oggi nessuna somma è stata risarcita agli eredi in effetti successivamente alla sentenza vi è stato un pignoramento presso terzi (*Vedasi All. 30 della precedente relazione*) ed ancora un'ordinanza di assegnazione somme (*Vedasi All. 31 della precedente relazione*) nonché la dichiarazione del terzo (*Vedasi All. 32 della precedente relazione*). La somma ingiunta a favore degli eredi del de cuius _____ dovrebbe essere pagata in accodo rispetto ad altri pignoramenti di somme in essere.

In danno di parte ricorrente pendono le seguenti posizioni suddivise per classi:

➤ PRIVILEGIATI

- Euro 106.958,10 da pagare alla società NPL – Prelios Credit Servicing S.p.A. (ex banca UBI S.p.A.) per debito residuo, comprensivo di interessi corrispettivi e di mora relativamente al mutuo fondiario cointestato – rapporto 001-056 0011937;

- Euro 4.671,74 da pagare all’Agenzia della Riscossione per Irpef, interessi e sanzioni relativamente alle annualità 2013 e 2014 e Tassa Automobilistica con interessi e sanzioni relativamente alle annualità 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022;
- Euro 12.441,56 da pagare all’Agenzia della Riscossione da parte del de cuius, sig. _____, per Irpef, interessi e sanzioni relativamente agli anni 2013 e 2014, Tassa Smaltimento Rifiuti relativa all’anno d’imposta 2013 e Tassa Automobilistica con interessi e sanzioni relativamente a diverse annualità;

per un totale di euro 124.071,40.

➤ CHIROGRAFARI

- Euro 675,60 da pagare all’Agenzia della Riscossione per Irpef, interessi e sanzioni relativamente alle annualità 2013 e 2014 e Tassa Automobilistica con interessi e sanzioni relativamente alle annualità 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022;
- Euro 3.626,68 da pagare all’Agenzia della Riscossione da parte del de cuius, sig. _____, per Irpef, interessi e sanzioni relativamente agli anni 2013 e 2014, Tassa Smaltimento Rifiuti relativa all’anno d’imposta 2013 e Tassa Automobilistica con interessi e sanzioni relativamente a diverse annualità;
- Euro 278,07 per sanzioni codice della Strada relativamente all’annualità 2019. Si precisa in merito che la società “Municipia S.p.A.” – società di riscossione per conto del Comune di Cosenza – con pec del 17 gennaio 2024 ha comunicato che il debito della sig.ra De Luca Loredana ammontava ad € 560,07 di cui € 278,07 per sanzioni codice della strada mentre per € 282,00 per Tari 2023. La sig.ra De Luca Loredana ha fornito quietanza di pagamento dell’F24 semplificato con il quale ha pagato, in data 12/01/2024, la Tari del 2023 (*Vedasi Allegato 33 alla precedente Relazione*) e, per tale motivo, l’importo inserito nel piano del consumatore è pari ad € 278,07;
- Euro 30.790,58 per debito nei confronti della società “Ifis NPL Investing S.p.A.” (ora “Credit Factor S.p.A.”) in forza di un contratto di cessione crediti pro soluto) derivante dal contratto di finanziamento n. 06048118;
- Euro 2.347,91 per debito nei confronti della società “Ifis NPL Investing S.p.A.” (ora “Credit Factor S.p.A.”) in forza di un contratto di cessione crediti pro soluto) derivante dal contratto di conto corrente n. 06077314;
- Euro 1.250,57 per debito nei confronti della società “Ifis NPL Investing S.p.A.” (ora “Credit Factor S.p.A.”) in forza di un contratto carta n 06086736;
- Euro 7.900,00 per debito residuo nei confronti della società “Financit S.p.A.” (**All. 5**) per finanziamento n. 949464 mediante cessione del quinto della pensione (€ 7.900,00 è il debito residuo alla data del 30/11/2025 in quanto la pensione relativamente al mese di

novembre 2025 (**All. 6**) è stata accreditata alla sig.ra De Luca in data 03 novembre 2025 per l'importo di € 759,91 quindi al netto della rata di novembre di € 100,00 riferito al predetto finanziamento);

per un totale complessivo pari ad € 46.869,42.

I debiti sopra enucleati venivano assunti in un periodo in cui i redditi dei coniugi facevano presumere l'integrale soddisfacimento degli stessi e, quindi, contratti con la ragionevole prospettiva di poterli onorare. Successivamente, per come meglio indicato all'inizio del presente paragrafo, a seguito della perdita del sig. _____ il reddito a disposizione del nucleo familiare diminuisce.

A tali debiti va aggiunto il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi (CCIAA) - comprensivo del compenso della scrivente per la funzione di Gestore della Crisi - che è stato quantificato in Euro 7.021,45 (importo comprensivo di accessori di legge) da pagare mediante 12 rate mensili.

L'importo appena menzionato è da collocare tra i debiti in prededuzione per cui avremo:

➤ **PREDEDUZIONE**

- Euro 7.021,45 (importo comprensivo di accessori di legge) da pagare mediante 12 rate mensili all'Organismo di Composizione della Crisi (CCIAA di Cosenza) per la funzione di Organismo di Composizione della Crisi;

per un totale complessivo pari ad Euro 7.021,45.

A completamento della situazione debitoria del ricorrente si rappresenta che dagli accertamenti eseguiti presso gli uffici competenti è emerso quanto segue (*Vedasi Allegati dal n. 34 al n. 40 della precedente relazione*):

- l'Agenzia delle Entrate di Cosenza ha comunicato, con pec del 24 luglio 2025, che: “... si invita l'Agenzia delle entrate – Riscossione per la provincia di Cosenza a rilasciare e trasmettere alla suddetta professionista la dichiarazione di credito, inviandone copia anche allo Scrivente, per opportuna conoscenza. Inoltre, dalle attività di liquidazione e controllo ad oggi concluse sulla base dei dati disponibili in Anagrafe Tributaria non sono emersi ulteriori crediti ...”;
- l'Agenzia della Riscossione ha comunicato, con pec del 22 luglio 2025, i debiti della sig.ra De Luca Loredana, pari ad € 5.347,34, per Irpef, interessi e sanzioni per l'annualità 2013 e 2014 nonché per Tassa Automobilistica con interessi e sanzioni relativamente alle annualità 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022 e Spese Registro e Varie per l'annualità 2024;
- l'Agenzia della Riscossione ha comunicato, con pec del 23 luglio 2025, sia della sig.ra De Luca Loredana (di cui al punto precedente) che del _____, deceduto in

data . In merito alle situazioni debitorie allegare alla pec si precisa che erano allegare due specifiche e nel merito:

- una specifica inerente i debiti della sig.ra De Luca Loredana pari ad € 5.347,34 già indicati al punto precedente;
 - un'altra specifica inerente il debito del de cuius, sig. , pari ad € 16.068,24 per Irpef, interessi e sanzioni relativamente agli anni 2013 e 2014, Tassa Smaltimento Rifiuti relativa all'anno d'imposta 2013 e Tassa Automobilistica con interessi e sanzioni relativamente a diverse annualità
- la società “*Ifis Npl Investing S.p.A.*”, ha comunicato con pec dell'1 agosto 2025, quanto segue: “... il credito derivante dal contratto menzionato in oggetto è stato ceduto da *IFIS NPL INVESTING S.P.A.* alla Società *Credit factor S.p.A.* , la quale è divenuta la nuova titolare del credito ...” e nell'oggetto riportava: “*prativa relativa a De Luca Loredana Contratto n. 06086736 - 06048118 – 06077314 (Comm. 03592) ...*”;
- la società *Credit Factor S.p.A.* ha comunicato, con pec del 12 agosto 2025, l'intervenuta cessione “... del credito pro soluto in favore di *Credit Factor S.p.A.* ...” da parte della società “*Ifis Npl Investing S.p.A.*”, comunicando, altresì, il credito pari ad € 33.138,49 di cui:
- euro 30.790,58 per capitale residuo e rate insolte relativamente al contratto di finanziamento n 06048118;
 - euro 23.47,91 per capitale residuo e rate insolte relativamente al contratto di conto corrente n 06077314;
- la società “*Credit Factor S.p.A.*” ha comunicato, con un'ulteriore pec sempre del 12 agosto 2025, oltre nuovamente l'intervenuta cessione “... del credito pro soluto in favore di *Credit Factor S.p.A.* ...” da parte della società “*Ifis Npl Investing S.p.A.*”, anche un ulteriore credito pari ad € 1.250,57 per capitale residuo e rate insolte relativamente al contratto carta n 06086736;
- la società “*NLP Prelios Credit Servicing*”, rappresentante della società “*Kerdos S.p.A.*” - la quale a sua volta ha acquistato i crediti da “*Intesa Sanpaolo S.p.A.*” -, con pec del 29/07/2025 ha comunicato che la è debitrice dell'importo di € 106.958,10 per mutuo ipotecario (precedentemente cointestato con il successivamente deceduto). Tale importo è relativo sia alle rate che agli interessi scadere, che alle quote capitali, interessi e spese relativamente alle rate insolte nonché ad interessi di mora;
- il comune di Cosenza con pec del 16 luglio 2025 ha semplicemente comunicato il numero di protocollo relativamente alla richiesta di precisazione del credito inoltrata;

- la società “*Findomestic S.p.A.*” con pec del 17 luglio 2025, ha comunicato che: “... il nominativo indicato non risulta intestatario di alcuna pratica”;
- la Regione Calabria – Settore Tasse Automobilistiche ed Altri Tributi - ha comunicato, con pec del 13 agosto 2025, che: “... *non sono emerse ..., ragioni di credito e/o di diritto di qualsivoglia natura da far valere nei confronti della sig.ra De Luca Loredana. ...*”;
- la società “*Municipia S.p.A.*” – società di riscossione per conto del Comune di Cosenza - con pec del 17/01/2024 ha comunicato che la sig.ra De Luca Loredana risulta debitrice della somma complessiva pari ad € 560,07 di cui € 278,07 per sanzioni codice della strada relativamente all’anno 2019 mentre € 282,00 per Tari relativamente all’anno 2023. In merito a quest’ultima voce si rappresenta che la sig.ra De Luca Loredana ha esibito documentazione attestante il pagamento della Tari per l’anno 2023 (*Vedasi Allegato 33*);
- le società “*Poste Italiane S.p.A.*” con pec del 05/01/2024 ha comunicato tutti i rapporti, con i relativi saldi, intestati alla sig.ra De Luca Loredana. Nel caso di specie risultano essere attivi:
 - un libretto postale – num. Rapporto: 000053448902 - che alla data del 5/1/2024 presentava un saldo attivo pari ad € 4.010,00 mentre alla data del 31/12/2024 presentava un saldo contabile pari ad € 8,22;
 - un libretto postale – num. Rapporto: 000034176617 - che alla data del 5/1/2024 presentava un saldo attivo pari ad € 0,00;
 - un libretto postale cointestato con il sig. _____ – num. Rapporto: 000035785600 - che alla data del 5/1/2024 presentava un saldo attivo pari ad € 3,55;
 - un libretto postale cointestato con il sig. _____ – num. Rapporto: 000039082945- che alla data del 5/1/2024 presentava un saldo attivo pari ad € 0,87;
 - una carta “*Evolution Retail*” che alla data del 5/1/2024 presentava un saldo attivo disponibile pari ad € 3.036,20;

In merito al compenso dell’O.C.C. e, quindi, anche della scrivente, si precisa lo stesso deve essere ancora liquidato; per quanto attiene il compenso della scrivente, calcolato sulla base delle tariffe vigenti, si precisa che l’importo indicato di € 7.021,45 è pari alla tariffa media ed è già comprensivo degli oneri di legge. Si precisa che allo stato attuale la scrivente è in regime forfetario per cui ha calcolato solo la Cassa di Previdenza oltre all’imposta di bollo pari ad € 4,00 considerando l’emissione di due fatture per anno.

Per quanto attiene il finanziamento contratto con la società “*Financit S.p.A.*” mediante cessione di un quinto della pensione si precisa che la scrivente, in data 17/11/2025 ha richiesto, alla società “*Financit S.p.A.*” (**Al. 7**) la precisazione del credito dando alla stessa tre (03) giorni di tempo per rispondere (considerando il tempo che la ricorrente ha impiegato per fornire la documentazione e

tenuto conto del tempo necessario alla scrivente per depositare quanto richiesto dall'Ill.mo Signor Giudice). In merito si evidenzia che le rate pagate di tale finanziamento sono state cinque (05) e precisamente due rate trattenute con l'accredito della pensione di agosto 2025 e tre rate di € 100,00 cadauna trattenute da settembre a novembre per cui si deduce che l'importo residuo da pagare é pari ad € 7.900,00 (€ 8.400,00 – 5 rate da € 100,00 cadauna).

5. Resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni.

Per come comunicato la sig.ra De Luca Loredana, risulta morosa per come già indicato nel piano nonché per come meglio specificato:

- verso l'Agenzia della Riscossione per imposte, sanzioni ed interessi per le annualità 2013 e 2014 e per tasse automobilistiche inerenti le annualità 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022;
- verso l'Agenzia della Riscossione per imposte, sanzioni ed interessi riferiti al de cuius, _____, per le annualità 2013 e 2014, per Tassa Smaltimento Rifiuti relativa all'anno d'imposta 2013 e per Tassa Automobilistica con interessi e sanzioni relativamente a diverse annualità;
- verso la società "NPL – Prelios Credit Servicing S.p.A." (ex banca UBI S.p.A.) per debito residuo in linea capitale relativamente al mutuo fondiario precedentemente cointestato con il de cuius _____ ;
- verso al società "Municipia S.p.A." - società di riscossione per conto del Comune di Cosenza – per sanzioni codice della strada inerente l'annualità 2019;
- verso la società "Credit Factor S.p.A." per contratto di finanziamento n. 06048118, per capitale e rate residue relativamente al contratto di conto corrente n. 06077314 e per contratto carta n. 06086736.

6. Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Alla data attuale non si è a conoscenza di atti impugnati dai creditori a nome della sig.ra De Luca Loredana.

Si precisa, invece, che gli eredi del sig. _____ stanno valutando un'eventuale causa per colpa medica per decesso del _____ .

7. Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

Dall'esame della documentazione emerge che sono stati compiuti una serie di atti di disposizione inerenti il parco auto intestato alla sig.ra De Luca Loredana, per come risulta dalla visure prodotta dal PRA ed allegata alla presente (*Vedasi Allegato n. 10 della precedente relazione*) che si riporta di seguito in una tabella per una maggiore chiarezza espositiva:

<i>Atti Compiuti negli ultimi cinque anni - Auto Intestate a De Luca Loredana</i>			
Targa	Modello	Inizio Possesso	Fine Possesso
EL 958 ZY	Opel Zafira	09/02/2021	17/12/2021
CV 958 NN	Alfa Romeo 156	22/06/2020	04/02/2021

A ciò aggiungasi che in data 18/12/2024 la ricorrente, con atto per Notar Anna Muto (Rep. 3711 – Racc. 2983), congiuntamente alla sig.ra _____, ha acquistato una porzione immobiliare ad uso abitativo con annessa area di corte di pertinenza esclusiva, nel Comune di Cosenza (CS), alla contrada Mussano n. 12, per il prezzo di euro 25.000,00 (**All. 8**). Per quanto attiene tale acquisto, l'importo è stato corrisposto per la maggior parte dalla _____ attraverso vari bonifici e per l'importo di € 3.650,00, risulta eseguito in data 13 dicembre 2024, dalla sig.ra De Luca Loredana un ordine di postagiro con addebito su carta postepay evolution. Si precisa che tale informazione risulta anche dalla comunicazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate di Cosenza in data 4/11/2025. Si specifica che il pagamento di € 25.000,00 è avvenuto sin dall'anno 2015 per come risulta dall'atto stipulato in data 18/12/2024 (*Vedasi Allegato 9*); si precisa che, così come indicato dalla ricorrente nella proposta di ristrutturazione dei debiti presentata e per quanto si evince dalla scrittura privata tra le parti datata 16/04/2015 (**All. 9**), da valere come contratto preliminare di compravendita, le parti stesse avevano già precedentemente concordato tale prezzo e che la compravendita si sia perfezionata in data 18/12/2024.

8. Indicazione relative al patrimonio della ricorrente.

La ricorrente è in possesso di:

- Beni Immobili: la ricorrente è proprietaria per i 2/3 (ossia il 66,67% circa), dell'immobile sito in Cosenza (CS) in C.da Badessa di Mussano n. 12 stimato in euro 87.500,00 come da perizia di stima redatta dal geom. Francesco La Valle. Risulta, altresì, proprietaria del 50% dell'unità immobiliare sita in C.da Mussano n. 12 valutata dall'Agenzia Immobiliare

“Tecnocasa – Affiliato Studio Immobiliare Cosenza Centro S.r.L.” in data 15/11/2025 in € 20.000,00 (All. 10).

- Rapporti Postali: la ricorrente è titolare di una PostaPay sulla quale vengono accreditati gli stipendi nonché la pensione di reversibilità e di un libretto postale (per come anche dichiarato dalla ricorrente – Vedasi Allegato 41 della precedente relazione);
- Crediti: la ricorrente è creditrice nei confronti del “Consorzio di Bonifica” del T.F.R. del coniuge, de cuius _____, per l’importo di circa € 30.000,00 (per come dichiarato dalla ricorrente – Vedasi Allegato 41 della precedente relazione). La creditrice, inoltre, per come indicato al punto 4., è creditrice della somma ingiunta a favore degli eredi del de cuius _____ per la sentenza emessa a titolo di risarcimento del danno (risarcimento del danno subito dal sig. _____ liquidati in € 10.940,00 oltre interessi e spese legali).

9. Veridicità dei dati e Merito Creditizio.

Per quanto innanzi illustrato e sulla base della documentazione consegnata alla scrivente professionista e di quella ulteriormente acquisita è possibile evidenziare che:

1. la sig.ra De Luca Loredana ha percepito, nell’anno 2023, un reddito lordo tra lavoro dipendente e redditi di pensione pari ad € 23.294,00 per come indicato nel 730/2024 (Vedasi Allegato 20 della precedente Relazione) mentre nel 2025 ha percepito, per come evidenziato dalle tre CU 2025 prodotte, un reddito lordo di € 31.514,91 (CU Inps € 12.571,78; CU Top Flight € 12.087,30; CU Punto Servizi € 6.855,83);
2. il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla sig.ra De Luca Loredana (ricorrente) e dalla figlia _____ e, per come indicato dalla stessa sig.ra De Luca, la liquidità necessaria al loro sostentamento è pari ad € 1.000,00 mensili;
3. la ricorrente é proprietaria per i 2/3 (ossia il 66,67% circa), dell’immobile sito in Cosenza (CS) in C.da Badessa di Mussano n. 12 stimato in euro 87.500,00 come da perizia di stima redatta dal geom. Francesco La Valle nonché per il 50% dell’immobile sito in Cosenza (CS) in C.da Mussano n. 12 stimato in euro 20.000,00 come da valutazione effettuata dall’Agenzia Immobiliare “Tecnocasa – Affiliato Studio Immobiliare Cosenza Centro S.r.L.”
4. dall’esame della documentazione prodotta dal ricorrente e dai creditori risulta che il ricorrente ha contratto debiti per la somma complessiva di € 170.940,82. A questa somma vanno poi aggiunti i debiti in prededuzione pari ad € 7.021,45.

E' necessario, sulla base delle disposizioni legislative, valutare il merito creditizio ossia se i soggetti finanziatori abbiano preventivamente verificato la sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti. La previsione di tale obbligo serve ad evitare la futura insolvenza del consumatore che potrebbe verificarsi senza un'adeguata valutazione del merito creditizio del soggetto debitore. La verifica del merito creditizio deve tener conto della oggettiva ed attuale capacità di rimborso del cliente. La maggior parte dei finanziamenti sono stati concessi quanto era ancora in vita il sig.

e, quindi, sono stati concessi ai coniugi /De Luca essendo intestati ad entrambi. Da quanto emerge dalla documentazione ulteriore prodotta dalla sig.ra De Luca i debiti contratti originariamente con la società "Unicredit S.p.A.", dai coniugi De Luca, sono stati ceduti alla società "MB Credit Solution S.p.A." (Vedasi All. 2 alla precedente relazione). Da ulteriore documentazione ricevuta (Vedasi All. 3 alla precedente relazione) i crediti vantati dalla società "MB Credit Solution S.p.A." sono stati ceduti alla società "Ifis Npl Investing S.p.A." la quale a sua volta li ha ceduti alla società "Credit Factor S.p.A.".

I debiti, quindi, originariamente contratti con la società "Unicredit S.p.A." si riferiscono, per quanto attiene il contratto di finanziamento, all'anno 2011; l'importo della rata era di circa € 407,95. Già nel 2014 i sigg.ri De Luca chiedevano una sospensione temporanea del pagamento di n. 12 rate (dal 10/7/2014 al 10/6/2015) in quanto titolari di un reddito inferiore rispetto a quanto era stato concesso il predetto finanziamento, sempre secondo quanto dichiarato (Vedasi All. 4 alla precedente relazione).

Nel 2011 la sig.ra De Luca Loredana, percepiva un reddito inferiore rispetto a quanto percepisce attualmente. Sulla base dei CUD 2012 prodotti (Vedasi All. 5 alla precedente relazione) nonché sulla base della documentazione per l'ISEE del 2012 che si riferisce ai redditi prodotti nel 2011 (Vedasi Allegato 5) emerge quanto segue:

Reddito di Lavoro Dipendente del sig. € 22.846,30

Reddito di Lavoro Dipendente della sig.ra De Luca € 6.240,31.

Il reddito considerato per il calcolo dell'ISEE è pari ad € 30.225,00.

Non si dispone dell'attestazione ISEE del 2011 ma del 2010 dove l'indicatore ISEE era pari ad € 8.649,76.

Non essendo disponibile l'attestazione ISEE del 2011 procediamo a calcolarla in maniera approssimativa (ma non sicuramente superiore a quanto dovrebbe essere).

Il calcolo dell'ISEE è dato (Vedasi All. 6 alla precedente relazione) da:

$$ISEE = \frac{\text{somma dei redditi al netto delle franchigie} + 20\% * (\text{somma dei patrimoni al netto delle franchigie})}{\text{Parametro della scala di equivalenza}}$$

Avremo quindi (per il calcolo vedasi Allegato 6):

€ 22.846,00 x 20% = € 4.569,20 ma il massimo della franchigia é pari ad € 3.000,00 per cui avremo:

$$€ 22.846,00 - € 3.000,00 = € 19.846,00$$

$$€ 6.240,00 \times 20\% = € 1.248,00$$

$$€ 6.240,00 - € 1.248,00 = € 4.992,00$$

$$€ 19.846,00 + € 4.992,00 = € 24.838,00$$

$$€ 24.838,00 + 20\% = € 4.967,60$$

$$€ 24.838,00 + € 4.967,60 = € 29.805,60 \text{ --- } € 29.806,00$$

Adesso dividiamo questo importo per il parametro di equivalenza che è pari ad 1 per il primo soggetto adulto del nucleo familiare e poi si aggiunge 0,40 per ogni soggetto maggiorenne e 0,20 per ogni soggetto minorenni. (Si precisa che il calcolo sopra indicato è approssimativo e sicuramente inferiore a quello reale)..

Tenuto conto che dalla documentazione ISEE del 2012 il nucleo familiare della famiglia /De Luca era composta da: due coniugi, due figli maggiorenni ed un figlio minorenni (Vedasi Allegato 5) per il parametro di equivalenza avremo:

$1 + (0,40 * 3) + 0,20 = 2,40$ (tale indicatore è pari o inferiore a quello che dovrebbe essere calcolato in quanto non si dispone dell'ISEE).

$$€ 29.806,00 / 2,40 = € 12.419,17$$

Si precisa ulteriormente che non può essere applicata la scala di equivalenza di cui all'art. 1, c1, lettera c) in quanto riferito al D. Lgs. 33/ 2013.

Se dividiamo l'importo ottenuto per dodici mensilità avremo:

$$€ 12.419,17 / 12 = 1.034,93.$$

A questo importo va sottratto quanto serve per vivere dignitosamente (quindi moltiplichiamo l'importo dell'assegno sociale che nel 2011 era pari ad € 417,30 per il parametro dell'attestazione ISEE del 2011 – calcolato approssimativamente - pari a 2,40) pari ad € 1.001,52 ed avremo che il reddito a disposizione dei soggetti finanziatori che era pari ad € 120,87 (€ 1918,33 – € 914,06).

A ciò aggiungasi che nel 2016, precisamente in data 1/9/2016, il sig. _____ ha ottenuto un prestito di € 37.320,00 rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio con n. 120 rate mensili da € 311,00 cadauna. A parere di chi scrive, quindi, non é stata valutata correttamente la situazione finanziaria del sig. _____ tenuto anche conto che lo stesso non percepiva puntualmente

lo stipendio circostanza questa che non poteva garantire una puntualità nei pagamenti dei finanziamenti concessi.

Il calcolo sopra riportato é verosimilmente attendibile in quanto si considerino i seguenti dati:

Attestazione ISEE 2010:

ISE: € 29.409,20

Scala di equivalenza: 3,40

ISEE: € 8.649,76

Attestazione ISEE 2018 (Vedasi Allegato 7 alla precedente Relazione):

ISE: € 22.480,60

Scala di equivalenza: 2,04

ISEE: € 11.019,90

10. Sintesi della Proposta di Ristrutturazione.

La ricorrente in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 14/2019 e successive modifiche, propone un Piano di Ristrutturazione (*Vedasi All. I*) al fine di ripianare i debiti contratti.

Come si evince dalla proposta formulata dalla sig.ra De Luca Loredana, il debito complessivo risulta essere pari ad € 177.962,27 comprendendo anche i debiti in prededuzione.

La proposta presentata dalla ricorrente prevede la soddisfazione dei creditori per un importo complessivo di € 127.209,62 comprensivo delle spese di procedura, senza, quindi, presumere l'integrale pagamento di tutti i creditori nello specifico. La proposta prevede il pagamento del creditore ipotecario per intero fino al valore delle unità immobiliari, pari ad € 107.500,00 (€ 87.500,00 + € 20.000,00) ed il declassamento della restante parte del mutuo ipotecario nonché di tutti i creditori privilegiati a chirografo; l'importo dei creditori privilegiati verrebbe effettuato in nove anni; per otto anni verrebbero pagati solo i creditori privilegiati mentre il nono anno verrebbe pagata la restante parte del credito privilegiato insieme a parte dei crediti chirografari. I creditori chirografari verrebbero soddisfatti per una percentuale pari al 20% da pagare in un lasso temporale complessivo di due anni successivi al pagamento dei creditori privilegiati o meglio il nono anno verrebbe soddisfatta la quota restante dei creditori privilegiati e per la somma residua verrebbero soddisfatti pro-quota i creditori chirografari.

11. Fattibilità della Proposta di Ristrutturazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 comma 2 e dell'art. 15, comma 6, della legge n. 3/2012 la scrivente è chiamata anche ad attestare la fattibilità del piano predisposto dalla ricorrente e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica.

La proposta prevede un piano sostenibile di euro 127.209,62 da restituire con rate mensili di Euro 1060,08 fino alla fine del 2027. A gennaio 2028 è stato previsto un pagamento straordinario per il creditore privilegiato pari ad euro 7.000,00 sulla base del T.F.R. del de cuius che dovrebbe essere liquidato alla ricorrente. Si precisa fin d'ora che laddove tale importo non dovesse essere liquidato per qualsiasi ragione, il piano continuerà con le consuete rate mensili di euro 1.060,08. Nel caso di pagamento a gennaio 2028 di tale importo, pari ad € 7.000,00 ai creditori privilegiati pro quota, il piano si ridurrebbe ad euro 94.767,69 da restituire con rate mensili di euro 987,16.

Nello specifico le classi creditorie verrebbero soddisfatte pro quota come da piano di riparto allegato riconoscendo ai professionisti della procedura il 100%, ai privilegiati il 100% nel limite del valore delle unità immobiliari, considerando ovviamente la restante parte tra i creditori chirografari, ed ai chirografi il 20,00% del dovuto.

Tutti i pagamenti avverrebbero mediante bonifico bancario e/o addebito RID su un c/c da mettere al servizio del debito.

12. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, lett. e) della legge n. 3/2012 la scrivente è chiamata a valutare anche la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Appare, quindi, necessario analizzare nello specifico il profilo di un'eventuale ipotesi liquidatoria del patrimonio immobiliare posseduto dalla ricorrente al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare la massa creditoria.

Per come risulta dalla relazione di stima a firma del geometra Francesco La Valle, la sig.ra De Luca Loredana è proprietaria, per 2/3 dell'immobile (ossia il 66,67) il cui valore è stato stimato in € 87.500,00. Si precisa che a seguito della successione per la morte del de , l'immobile risulta così intestato:

- De Luca Loredana per 2/3 (ossia il 66,67%)
- per 2/24 (ossia il 8,3333%)
- per 2/24 (ossia il 8,3333%)

- per 2/24 (ossia il 8,3333%)
- per 2/24 (ossia il 8,3333%)

inoltre la sig.ra De Luca Loredana detiene il diritto di abitazione sull'immobile per $\frac{1}{2}$ ossia per il 50%.

Per quanto attiene, invece, l'immobile acquistato in data 18/12/2024, il cui valore è pari ad € 20.000,00 come da valutazione effettuata dalla società "Tecnocasa – Affiliato Studio Immobiliare Cosenza Centro S.r.L." in data 15/11/2025, la sig.ra De Luca Loredana è proprietaria del 50% dell'immobile in quanto per la restante parte (altro 50%) è proprietaria la sig.ra .

Il soddisfacimento dei creditori previsto nel piano – pari ad € 120.188,17 (escludendo i debiti in prededuzione) - risulta maggiore al valore attribuito alle unità immobiliari (€ 107.500,00); a ciò aggiungasi che in caso di vendita, andrebbero sottratti dal valore delle unità immobiliari (€ 87.500,00 + € 20.000,00), sia il compenso di un eventuale delegato alla vendita che le spese pubblicitarie, quindi, il valore attribuito ai creditori risulterebbe inferiore rispetto al valore delle unità immobiliari (€ 107.500,00) e ciò sottolinea la convenienza della proposta del piano di ristrutturazione dei debiti e dimostra la volontà da parte della debitrice di voler onorare i propri impegni commisurandoli però all'attuale condizione economica.

Si tenga anche, inoltre, presente che la sig.ra De Luca Loredana è proprietaria solo in parte delle unità immobiliari e precisamente per il 66,67% (2/3) per l'abitazione nella quale vive e per il 50% per l'unità immobiliare acquistata in data 18/12/2025 mentre nel piano di ristrutturazione proposto è stato, comunque, garantito il soddisfacimento dell'intero valore delle unità immobiliari pari ad euro 107.500,00.

La scrivente professionista incaricata precisa, inoltre, che alla data di redazione della presente relazione è a conoscenza della possibilità da parte degli eredi di iscriverne una causa per il decesso del sig. nonché è a conoscenza della sentenza definitiva della causa iscritta al nr. 4552/2016 R.G.A., così come già indicato e descritto nel par.4 nonché del riconoscimento del T.F.R. alla sig.ra De Luca Loredana il cui ammontare non è mai stato provato da alcun documento ufficiale e per il quale si è ipotizzata una cifra per il piano pari ad € 7.000,00 sulla base delle dichiarazioni rese dalla sig.ra De Luca Loredana (*Vedasi Allegato 41 alla precedente Relazione*).

13. Compenso del professionista incaricato ed indicazione presumibile dei costi della procedura.

Il compenso del professionista incaricato è stato calcolato a norma di legge e nel pieno rispetto dell'art. 14 c. 4 D.M. 202/2014 e, tenuto conto di tutti gli adempimenti connessi al piano, risulta pari ad € 7.021,45 comprensivi degli oneri di legge.

Si rileva, inoltre, come molti adempimenti prescindono dal valore delle attività/passività del debitore e risultano comuni a diverse procedure come a titolo esemplificativo: le verifiche eseguite sulla correttezza delle informazioni, le istanze formulate ai creditori per la precisazione delle somme, l'assistenza nella stesura della proposta (non presente in atti), ecc..

Si precisa che l'importo pari ad € 7.021,45 non è di competenza del solo gestore della crisi ma parte di esso è attribuito all'OCC – ossia alla CCIAA di Cosenza – e parte al gestore della crisi. Il pagamento viene in ogni caso effettuato all'OCC il quale poi a sua volta provvederà a pagare il gestore della crisi.

I presumibili costi della procedura sono relativi a:

- Compenso OCC € 7.021,45
- Contributo Unificato € 125,00
- Imposta di registro sentenza omologata € 200,00
- Gestione conto corrente a disposizione della procedura € 100,00 all'anno circa (si precisa che tali costi sono approssimativi e che potrebbero essere gestiti anche da un conto che la ricorrente già detiene purché dia mensilmente dimostrazione di pagamenti effettuati)

14. Giudizio finale.

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, dunque, la scrivente professionista incaricata

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dalla ricorrente e quelli ulteriormente acquisiti;
- la situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi, e relativi gradi di privilegio;
- il Ricorso predisposto dalla ricorrente;

RILEVATO

- che sono stati effettuati riscontri dei dati esposti dall'istante presso i creditori indicati nella proposta;
- che alla data attuale non vi siano motivi oggettivi e conosciuti dalla scrivente che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nel ricorso non siano attuabili;

ESPRIME

giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo del ricorso ed

ATTESTA


la veridicità dei dati esposti ed allo stato odierno la fattibilità e convenienza della Proposta.

Per quanto concerne gli allegati si rimanda a quanto già depositato.

Con osservanza.

Cosenza, lì 21 novembre 2025

Il Professionista incaricato
dott.ssa Cecilia Carrisi



Allegati:

All. 1: Ricorso per Piano di Ristrutturazione;

All. 2: Piano di Riparto Reformulato;

All. 3: Elenco integrato dei creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

All. 4: Visura Catasto Fabbricati – per acquisto nuova unità immobiliare;

All. 5: Finanziamento “*Financit S.p.A.*”;

All. 6: Rate pensione accreditate da giugno 2025 a novembre 2025;

All. 7: Richiesta di precisazione del credito (ricevute di invio e consegna pec);

All. 8: Atto Notaio Muto del 18/12/2024;

All. 9: Scrittura privata tra le parti del 16/04/2015;

All. 10: Valutazione Tecnocasa.

TRIBUNALE DI COSENZA

Proposta di ristrutturazione dei Debiti - Proc. 119-1 2025 (ex Proc. 29/2023 CCIAA CS)
 Debitor: sig.ra De Luca Loredana

RATE MENSILI

Importo originario debiti	prededuzione	privilegiati	chirografi	% soddisfacimento	Rate Mensili (dalla nr. 01 alla nr. 12)	Rate Mensili (dalla nr. 13 alla nr. 24)	Anticipazione T.F.R. Gennaio 2028	Rate Mensili (dalla nr. 25 alla nr. 96)	Rate Mensili (dalla nr. 97 alla nr. 108)	Rate Mensili (dalla nr. 109 alla nr. 120)
7.021,45	€ 7.021,45			100%	€ 585,12			€ -		
NPL - Prelios Credit Servicing S.p.A. (ex UBI Banca S.p.A.)	106.958,10	€ 106.958,10		20%	€ 472,58	€ 1.054,78	€ 6.965,00	€ 982,23	€ 912,03	
					€ -			€ -		
Agenzia della Riscossione (Equitalia) - Procedure Cautelari Calabria (De Luca)	5.347,34	147,94	4.523,80	20%	€ 0,66	€ 1,48	€ 9,80	€ 1,38	€ 1,07	€ -
Agenzia della Riscossione (Equitalia) - Procedure Cautelari Calabria (De Luca)	16.068,24	393,96	12.047,60	20%	€ 1,71	€ 3,82	€ 25,20	€ 3,55	€ 13,33	€ 187,47
Municipia S.p.A	278,08		278,08	20%					€ 0,31	€ 4,33
Banca Ifis	30.790,58		30.790,58	20%					€ 34,06	€ 479,11
Banca Ifis	2.347,91		2.347,91	20%					€ 2,60	€ 36,53
Credit Factor S.p.A.	1.250,57		1.250,57	20%					€ 1,38	€ 19,46
Financit S.p.A.	7.900,00		7.900,00	20%					€ 8,74	€ 122,93
Totali	177.962,27	7.021,45	107.500,00		1.060,08	1.060,08	7.000,00	987,16	987,16	987,16

De Luca Loredana